



Prot. n. 4219

Data 9 GIU. 2014

Alla Cittadinanza

Al Comando P.L. sede

Oggetto: COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI.

IL RESPONSABILE SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE/EDILIZIA

Dato atto di quanto riportato al comma 2 del dispositivo dell'ordinanza Sindacale n. 31/2013 ed in particolare " *Divieto di effettuare combustioni all'aperto, in particolare in abito agricolo*" Visto l'art 56 della L.R.V. n° 11 del 2.04.2014 "*Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali*";

Preso atto che il citato articolo al comma 3, nelle more dell'adozione di specifiche disposizioni da parte dei singoli Comuni, prevede le seguenti prescrizioni minime uniformi per tutti i Comuni stessi:

- a) *Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensioni limitata avendo cura di isolare la zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;*
- b) *Le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore e del conduttore di fiducia;*
- c) *Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi ed ammendanti.*

Preso atto che le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali, derivante da attività agricola o da attività di manutenzione di orti e giardini privati, attuata secondo le normali consuetudini, se effettuata nel rispetto delle disposizioni riportate nel precedente punto, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita;

Ritenuto, in attesa di normare adeguatamente tale attività, disciplinare provvisoriamente la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali secondo le modalità contenute nel suddetto punto 3 dell'art. 56 della L.R. 11/2014, sopra riportate;

Dato atto, pertanto, che la pratica agricola dell'abbruciamento dei residui vegetali non rientra nelle fattispecie normate dall'ordinanza n° 31/2013 se effettuata secondo i dettami della buona pratica agricola e nel rispetto delle prescrizioni indicate;

COMUNICA

che, nelle more dell'adozione di specifiche norme, è ammessa, nel comune di Dolcè, la combustione controllata dei residui vegetali in via provvisoria secondo i dettami contenuti nell' art. 56 della L.R.V. n° 11 del 2.4.2014, sotto riportati:

- a) *Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensioni limitata avendo cura di isolare la zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;*
- b) *Le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore e del conduttore di fiducia;*
- c) *Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi ed ammendanti.*



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(De Beni ing. Stefano)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 (3° comma) e 8 della legge 241/90, si comunica:

- Amministrazione competente: Comune di Dolcè;
- Responsabile Area Tecnica: ing. Stefano De Beni;
- Responsabile del procedimento: ing. Stefano De Beni;
- Ufficio competente per l'istruttoria: Ufficio Edilizia privata-Ecologia.

Presso l'Ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.